

COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N° 3032 del 07/12/2022 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali

OGGETTO:

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE N. 2949 DEL 01/12/2022 AVENTE AD OGGETTO: "PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI DELL'I.C. "DON MILANI" - PLESSO DI VIA F. DE ROBERTO NELLA FRAZIONE LINERI - CUP: G26B18000110003 - CIG: 9516695128 - DETERMINA A CONTRARRE".

UFFICIO PROPONENTE - Proposta N.: 3540

Settore: 08 SETTORE - LAVORI PUBBLICI - PIANIFICAZIONE - MANUTENZIONI

Servizio Proponente 08.1 SERVIZIO - LAVORI PUBBLICI

Registrata il 07/12/2022 al N° 573 del Registro di Settore

Responsabile del Procedimento

Data: 07/12/2022 ing. Vincenzo Orlando

PARERE E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 53 Legge 142/1990 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lett.i) della L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa per l'importo complessivo di $\,\epsilon\,$

Parere: si esprime Parere Favorevole

abella Accertamen	ti:			1		1	
Capitolo	Accertamento	Anno	Importo	Capitolo	Accertamento	Anno	Importo
abella Impegni							
Capitolo	Impegno	Anno	Importo	Capitolo	Impegno	Anno	Importo
abella Liquidazion	i			1			
N.ro Liquidazione	Impegno	Anno	Importo	N.ro Liquidazione	Impegno	Anno	Importo
				1			

	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 07/12/2022	ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Responsabile di Settore n. 2949 del 01/12/2022, avente ad oggetto: << PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - LINEA DI FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 139, LEGGE N.145/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI DELL'I.C. "DON MILANI" - PLESSO DI VIA F. DE ROBERTO NELLA FRAZIONE LINERI - CUP: G26B18000110003 - CIG: 9516695128 - DETERMINA A CONTRARRE>>;

Rilevato che negli atti di gara approvati con il su richiamato provvedimento, ed in particolare nello schema del Bando di gara, è stata erroneamente indicata quale categoria prevalente la Categoria OG11: Impianti Tecnologici anziché la **Categoria OS30**: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, etc.;

Visto l'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella legge 108/2021, il quale ai commi 1 e 2 con riferimento alla prevista decorrenza del 1.11.2021 stabilisce che:

- "1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a) ...omississ b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo."; 2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
- 2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»";

Rilevato che nella su richiamata determinazione n. 2949/2022 (*determina a contrarre*) è stata omessa l'indicazione, previa adeguata motivazione, del tetto massimo di ricorso al subappalto *ovvero* delle eventuali lavorazioni escluse dal subappalto ai sensi del suddetto art. 105 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella legge 108/2021;

Atteso che le opere in appalto appartenenti alla categoria prevalente OS30 rientrano tra quelle di cui all'art. 89 comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni per le quali sono necessari *lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica*, il cui Elenco è stato individuato all'art. 2 del D.M. 10/11/2016 n. 248;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 105 comma 1 secondo periodo e comma 2 terzo periodo del decreto legislativo n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella legge 108/2021, tenuto conto altresì dell'art. 89 comma 11 dello stesso decreto e del successivo D.M. n. 248/2016 e rilrvato che per la realizzazione delle opere rientranti nella categoria prevalente OS30 (categoria SIOS) sono richieste lavorazioni di notevole contenuto tecnologico per le quali occorrono livelli prestazionali di elevata qualità, si ritiene opportuno fissare nella misura minima del 70% la percentuale delle lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OS30 che dovranno essere eseguire direttamente dall'aggiudicatario;

Visti gli allegati schemi del Bando e del relativo Disciplinare di Gara, debitamente rettificati e/o integrati secondo quanto sopra rilevato;

Richiamata la determinazione del sindaco n. 13 del 31/01/2022 con la quale viene conferita al sottoscritto l'incarico di

posizione organizzativa dell'8° settore funzionale "Lavori Pubblici, Pianificazione e Manutenzioni" dal 01/02/2022 al 31/12/2022, con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

DETERMINA

- 1) Di rettificare e integrare, per le motivazioni espresse in premessa, la Determinazione del Responsabile di Settore n. 2949 del 01/12/2022, indicando quale corretta categoria prevalente la categoria OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, etc. (anziché la categoria OG11) per la quale, ai fini dell'eventuale subappalto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 105 comma 1 secondo periodo e comma 2 terzo periodo del decreto legislativo n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella legge 108/2021, e tenuto conto dell'art. 89 comma 11 del Codice e del D.M. n. 248/2016, viene fissata nella misura minima del 70% la percentuale delle relative lavorazioni (OS30) che dovranno essere eseguire direttamente dall'aggiudicatario.
- 2) Di approvare gli schemi del Bando e del relativo Disciplinare di Gara, come sopra rettificati e/o integrati che, allegati al presente provvedimento, sostituiscono integralmente i corrispondenti atti già approvati con la determinazione del Responsabile di Settore n. 2949/2022.

Dare atto che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma dell'art. 6 della L.R. n. 7/2019;

Pubblicare, ai sensi dell'art. 4 delibera Anac n. 39/2016, dell'art.1, c. 32, l. n. 190/2012 e dell'art.37, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., i dati contenuti nel presente provvedimento, in formato tabellare, nell'apposita sezione del sito denominata "amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Bandi di Gara e Contratti", sotto sezione di secondo livello "informazioni sulle singole procedure in formato tabellare".

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L), e avuto riguardo del vigente regolamento dei controlli interni;

Il presente atto è stato redatto nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018, di adequamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679.

Misterbianco lì 07/12/2022

Responsabile dell' 8° Settore Funzionale VINCENZO ORLANDO / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).

La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.)